

Studio Legale Avv. Marco Masi
Via San Vitale n. 40/3/a - 40125 Bologna
Tel. 051.273730 Fax 051.270279
e-mail: mmasi@riparto.it
pec: mmasi@ordineavvocatibopec.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA**

RICORSO

Proposto da: **SIMONA FRABETTI**, C.F. FRBSMN73R67C469M, nata il 27/10/1973 a Cento (FE) ed ivi residente alla via Tevere n. 5, rappresentata e difesa dall'**Avv. MARCO MASI** del Foro di Bologna, C.F. MSAMRC59S26F715Q, (tel. 051273730, fax 051270279, mail mmasi@riparto.it; PEC marcomasi@ordineavvocatibopec.it) eleggendo domicilio presso il suo Studio in Bologna, Via San Vitale n. 40/3/a e indirizzo PEC (marcomasi@ordineavvocatibopec.it), come da mandato in calce al presente atto;

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA**, in persona del Direttore *pro-tempore*;

e nei confronti di

- **BARLATI MARTINA**;
- **RIBAUD PATRIZIA**;
- **SCAGLIARINI CLAUDIO**;

PER L'ANNULLAMENTO,

- della graduatoria definitiva di merito del concorso straordinario di cui al DM Istruzione 108/2022 e al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022, per la copertura dei posti comuni del personale docente per la classe di concorso A048 "Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado" per la Regione Emilia-Romagna, approvata con i Decreti n. 404 del 22 giugno 2023 (doc.1) e 804 del 12 settembre 2023 (doc. 9) dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, nella parte in cui non comprende la ricorrente Prof.sa Simona Frabetti;
- di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti ai precedenti, ancorché non conosciuti.

FATTO

- Con il presente ricorso la Prof.sa Simona Frabetti, docente di scienze motorie, impugna la graduatoria di merito, approvata con i Decreti dell'USR Emilia-Romagna nn. 404/2023 (doc.1) e 804/2023 (doc.9), del concorso straordinario per titoli ed esami indetto dal MIM

- (DM 108/2022 e DDG 1081/2022) per la classe di concorso A048 regione Emilia-Romagna, per la parte in cui non prevede la ricorrente tra i vincitori del concorso (cioè tra i primi 104 posti della graduatoria – docc. 1 e 9);
- Con il D.M. n. 108 del 28 aprile 2022, “*Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*”, venivano disciplinate le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria per l’assunzione in ruolo del personale docente con almeno tre anni di servizio nella scuola statale a decorrere dall’as 2017/2018 (doc. 2).;
 - Successivamente, il M.I.U.R., con D.D.G. del 06 maggio 2022 n. 1081, bandiva il concorso straordinario di cui sopra, articolato per Regione, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che erano rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 (doc. 3);
 - Relativamente alla classe di concorso A048 – scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per la Regione Emilia-Romagna la procedura concorsuale era finalizzata al reclutamento di 104 docenti (doc. 3);
 - Il concorso per titoli ed esami, ai fini della graduatoria, prevedeva una attribuzione dei punteggi secondo l’allegato B del D.M. n. 108 del 28 aprile 2022 (doc. 2);
 - Tra i titoli previsti per l’accesso alla classe di concorso A048 venivano alternativamente reputati validi il diploma di vecchio ordinamento (quale è il diploma ISEF) e le lauree specialistiche (docc. 2-3-4);
 - In data 27 marzo 2002, la ricorrente ha conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica Pareggiato di Bologna il Diploma ISEF – titolo ancora oggi pienamente valido ai fini dell’accesso alle attuali classi di concorso A048 e A049 (doc. 5);
 - Successivamente, in data 17 luglio 2007, la ricorrente ha conseguito presso l’Università degli Studi di Bologna anche la Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria ed Adattata, anch’essa titolo valido ai fini dell’accesso

- alle attuali classi di concorso A048 e A049, in quanto Laurea specialistica di nuovo ordinamento (doc. 6);
- Nei termini previsti dal bando la ricorrente in data 15 giugno 2022 presentava la domanda di partecipazione al concorso straordinario per l'assunzione in ruolo per la classe di concorso A048 in Emilia Romagna (doc. 7);
 - La ricorrente indicava, quale titolo di accesso al concorso, il diploma ISEF, inserendo quale titolo aggiuntivo ed ulteriore, la sopra citata laurea specialistica (doc. 7);
 - La ricorrente sosteneva quindi la prova orale del concorso nella quale conseguiva il punteggio di 93 punti (doc.8);
 - Per la valutazione dei titoli le venivano attribuiti solamente 14,25 punti (per complessivi 107,25 punti) non essendole stata valutata la laurea (doc. 6) quale titolo aggiuntivo ed ulteriore (doc.8);
 - Come risulta dalla scheda di riepilogo di attribuzione dei punteggi per i titoli, infatti, alla ricorrente sono stati assegnati dalla Commissione 8 punti per il Diploma ISEF, quale titolo di accesso, e 6,25 punti per i cinque anni di servizio svolti (1,25 punti per anno) (doc.8);
 - Risultano, invece, attribuiti dalla Commissione 0 punti alla Laurea Specialistica quale titolo aggiuntivo (doc. 8). Come da tabella B del D.M. n. 108 del 28 aprile 2022 (doc. 4), la laurea specialistica quale titolo aggiuntivo ed ulteriore comporta l'attribuzione di 7,5 punti e, se questi fossero stati correttamente attribuiti alla ricorrente, questa avrebbe conseguito un punteggio totale di 114,75 punti, collocandosi in posizione utile nella graduatoria di merito impugnata, posizionandosi tra la 50 e la 54 esima posizione (doc.1);
 - Con il Decreto n. 404 del 22 giugno 2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna ha approvato la graduatoria di merito per la classe di concorso A048 dalla quale sono risultati vincitori del concorso i candidati collocatisi nei primi 104 posti della graduatoria (doc. 1);
 - Successivamente, stante la rinuncia alla nomina o la mancata presa di servizio da parte di 11 vincitori di concorso, con Decreto USR ER n. 804 del 12/9/2023 la graduatoria di merito di cui al Decreto n. 404/2023 è stata integrata con i candidati

- collocatisi dalla posizione 105 alla posizione 115, per cui sono risultati vincitori del concorso i docenti con un punteggio pari o superiore a 108,25 punti (doc.9);
- La ricorrente, alla quale come detto sono stati riconosciuti “solo” 107,25 punti anziché 114,25, del tutto illegittimamente non risulta collocata nella graduatoria di merito tra i primi 104 candidati (vincitori del concorso);
 - i provvedimenti impugnati risultano illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione di legge per violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106, del D.M. MIUR n. 108 del 28 aprile 2022 – Tabella B, del Bando di concorso D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022.

Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, ingiustizia manifesta, cattivo uso del potere, contraddittorietà, per violazione e comunque erronea applicazione del DM MIUR 108/2022, del DDG 1081/2022.

La graduatoria definitiva di merito del concorso straordinario di cui al DM Istruzione 108/2022 e al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022, per la copertura dei posti comuni del personale docente per la classe di concorso A048 “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado” per la Regione Emilia-Romagna, approvata con i Decreti n. 404 del 22 giugno 2023 e 804 del 12 settembre 2023 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, risulta illegittima nella parte in cui non comprende la ricorrente Prof.sa Simona Frabetti.

Nella procedura concorsuale in esame, come già precisato, alla ricorrente veniva illegittimamente assegnato un punteggio finale complessivo di soli 107,25/150 punti quale somma dei punti parziali conseguiti rispettivamente nella prova orale (93/100 punti) e nella valutazione dei titoli (14,25/50) (doc.8).

L’illegittimità del punteggio complessivo attribuito alla ricorrente risulta dalla illegittima attribuzione di 14,25/50 punti nella valutazione dei titoli.

La corretta valutazione dei titoli prodotti, ai sensi della Tabella B del D.M. MIUR n. 108 del 28 aprile 2022, avrebbe permesso alla ricorrente di accedere alla graduatoria finale di merito in posizione utile con un punteggio complessivo di 114,75/150 (sono infatti risultati vincitori i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 108,25 punti – doc.9).

La valutazione dei titoli concorso è disciplinata dall’art 8 del D.M. MIUR n. 108 del 28 aprile 2022, recante “*Dichiarazione e presentazione dei titoli*” (doc.2), con rinvio alla tabella dell’Allegato B, che “*costituisce parte integrante del decreto ed individua i titoli valutabili e la*

ripartizione dei relativi punteggi” (doc. 4), come ulteriormente specificato all’art. 7 del D.D.G. del 06 maggio 2022, n. 1081 (doc. 3). Tale tabella prevede l’assegnazione di differenti punteggi a seconda del titolo di accesso alla procedura, dei titoli ulteriori in possesso del candidato e degli anni di servizio prestati nella specifica classe di concorso.

Al punto A.1.1., quale titolo di accesso, la Tabella prevede alternativamente il computo di *“Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso”* (doc. 4).

Relativamente ai titoli ulteriormente valutabili, punto B.4.6, è prevista l’attribuzione di 7,50 punti nel caso in cui il candidato sia in possesso di *“Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, **ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale**”* (doc. 4).

Sulla base di quanto previsto da tale tabella prevista, la ricorrente presentava domanda di partecipazione al concorso (doc.7) indicando quale **titolo di accesso il Diploma ISEF** conseguito nel 2002 e quale **titolo ulteriormente valutabile la Laurea Specialistica** in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria ed Adattata conseguita nel 2007, prospettandosi un punteggio complessivo di 15,50, cui sommare i punteggi per gli anni di servizio svolti, per un totale di 21,75/50.

Nonostante i titoli in possesso di parte ricorrente, al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva di merito, il punteggio ad essa assegnato sulla base dei titoli e del servizio svolto è risultato pari a soli 14,25/50 poiché la Commissione, come da scheda di riepilogo dei punteggi attribuiti ai titoli (doc. 8), non ha valutato reputato valutabile la Laurea presentata come titolo ulteriore.

La illegittima mancata valutazione del titolo di Laurea, non ha permesso alla ricorrente di risultare tra i vincitori del concorso.

Non si rinviene alcun valido motivo per la mancata attribuzione dei 7,50 punti per il possesso della Laurea Specialistica quale titolo ulteriore.

A tal fine, pare necessario evidenziare che né il D.M. MIUR n. 108 del 28 aprile 2022, con il relativo Allegato B, né il D.D.G. del 06 maggio 2022, n. 1081 giustificano la mancata attribuzione del punteggio.

Entrambi i titoli posseduti dalla ricorrente (diploma e laurea docc. 5 e 6), infatti, erano utilizzabili quali possibili titoli di accesso al concorso e parimenti erano valutabili quale titolo ulteriore. Sebbene conseguiti nella stessa disciplina, ed entrambi validi quali titoli di accesso,

non si rinvengono limiti sul poter considerare l'ulteriore titolo, non utilizzato per l'accesso, come aggiuntivo ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per i titoli aggiuntivi.

L'Allegato B del bando specifica solo infatti che quest'ultimo debba essere *“ulteriore rispetto al titolo di accesso all'abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale.”* Da ciò è possibile dedurre che il titolo presentato come aggiuntivo debba semplicemente essere differente e, quindi, *“ulteriore”* rispetto a quello segnalato come titolo di accesso.

Nella tabella e nel bando di concorso inoltre non è presente alcuna indicazione in merito al fatto che i titoli aggiuntivi debbano essere conseguiti in materie differenti da quelle costituenti titolo di accesso al concorso.

L'unico limite posto dal bando è che i titoli devono essere stati conseguiti entro la data di scadenza di presentazione delle domande di ammissione, come da art. 7 del D.D.G. del 06 maggio 2022, n. 1081 (doc. 3). Questo unico limite riportato fa sì che i due titoli prodotti dalla ricorrente siano da considerarsi alternativi: uno utile ai fini dell'accesso e l'altro da computare come ulteriore.

Come già riconosciuto dal Tar Piemonte con la sentenza n. 1024/2017 *“Dal momento che la laurea non ha costituito il titolo di accesso..., essendo sufficiente a tal fine il diploma ISEF, ritiene il Collegio che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la laurea come titolo ulteriore e attribuire al ricorrente i. punti previsti dal bando”*.

Inoltre se dei due titoli utili ne poteva essere valutato solo uno, allora andava considerato come titolo utile per l'accesso la laurea, che avrebbe garantito alla ricorrente una valutazione maggiore di 2,50 punti portandola ad un punteggio complessivo di 109,75, che le avrebbe comunque consentito l'accesso alla graduatoria finale di merito (doc. 9).

I provvedimenti impugnati risultano pertanto illegittimi e vanno annullati, in parte qua.

P.Q.M.

Si chiede e conclude:

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, annullare la graduatoria definitiva di merito del concorso straordinario di cui al DM Istruzione 108/2022 e al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022, per la copertura dei posti comuni del personale docente per la classe di concorso A048 “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado” per la Regione Emilia-Romagna, approvata con i Decreti n. 404 del 22 giugno 2023 e 804 del 12 settembre 2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, nella parte in cui non comprende la ricorrente Prof.ssa Simona Frabetti e tutti gli atti connessi e conseguenti.

Vinte le spese.

Unitamente al presente ricorso, debitamente notificato, si depositano i seguenti documenti:

Doc. 1 - Decreto 404 del 22 giugno 2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna contenente la Graduatoria di Merito definitiva;

Doc. 2 - D.M. MIUR n. 108 del 28 aprile 2022;

Doc. 3 - D.D.G. del 06 maggio 2022, n. 1081;

Doc. 4 - Allegato B al D.M. MIUR n. 108 del 28 aprile 2022;

Doc. 5 - Diploma ISEF conseguito dalla Sig.ra Frabetti;

Doc. 6 - Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria ed Adattata conseguita dalla Sig.ra Frabetti;

Doc.7 - Domanda di partecipazione al concorso presentata dalla Sig.ra Frabetti;

Doc. 8- Scheda di riepilogo di attribuzione dei punteggi per i titoli in possesso della Sig.ra Frabetti;

Doc. 9 – Decreto 804 del 12 settembre 2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna.

Con ampia riserva di ulteriori deduzioni e produzioni

Dichiarazione di valore

Il sottoscritto Avv. Marco Masi dichiara che per la presente causa di pubblico impiego è dovuto e versato un contributo unificato di euro 325,00.

Con osservanza.

Avv. Marco Masi